



LINEE GUIDA COVID-19

INDICAZIONI PER LA GESTIONE
DEL PERSONALE DIPENDENTE
DURANTE LA PANDEMIA DA CORONAVIRUS





**RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI INTRODOTTE DAL PROTOCOLLO
CONDIVISO DI AGGIORNAMENTO DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2/COVID-19
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO del 6 aprile 2021**

L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori, e chiunque entri in azienda, sulle disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo deplianti informativi all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali.

01

DISPOSIZIONI

CASISTICHE

02

IN PARTICOLARE IL LAVORATORE DOVRÀ SEGUIRE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI

OBBLIGO di restare a casa con febbre oltre 37,5°. In presenza di febbre (oltre i 37,5°) o altri sintomi influenzali vi è l'obbligo di rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.

ACCETTAZIONE di non poter entrare o permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo: sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.

IMPEGNO a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda. In particolare: mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene.

IMPEGNO a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.



CASO SINTOMATICO IN AZIENDA

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale/direzione aziendale e si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti nei locali.

L'azienda avverte immediatamente le autorità sanitarie competenti e contattando i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. L'azienda inoltre collabora per la definizione degli eventuali "contatti stretti", anche con il coinvolgimento del medico competente.



CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE N. 15127 DEL 12/04/2021 - INDICAZIONI PER LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DEI LAVORATORI DOPO ASSENZA PER MALATTIA COVID-19 CORRELATA

1

LAVORATORI POSITIVI CON SINTOMI GRAVI E RICOVERO

Il medico competente, ove nominato, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischio - indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

2

LAVORATORI POSITIVI SINTOMATICI

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia (diversi da quelli gravi/ricovero) possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

Il lavoratore ai fini del reintegro, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente

3

LAVORATORI POSITIVI ASINTOMATICI

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulta eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate.

Il lavoratore ai fini del reintegro, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente



CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE N. 15127 DEL 12/04/2021 - INDICAZIONI PER LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DEI LAVORATORI DOPO ASSENZA PER MALATTIA COVID-19 CORRELATA

4

LAVORATORI POSITIVI A LUNGO TERMINE

I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.

Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.

Non è necessaria da parte del medico competente, salvo specifica richiesta del lavoratore, l'effettuazione della visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l'idoneità alla mansione.

5

LAVORATORI CONTATTO STRETTO ASINTOMATICO

Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile.

Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all'esecuzione del tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.

REGOLA GENERALE

MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEL PERIODO DI SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori dipendenti, è equiparato alla malattia e non è computabile ai fini del periodo di comporto.



LAVORO AGILE fino al 30 aprile 2021

IL DIRITTO ALLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN MODALITÀ AGILE È PREVISTO PER:



Genitori lavoratori dipendenti che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratori;



Lavoratori fragili:

- lavoratori dipendenti con disabilità grave, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave;
- lavoratori immunodepressi o con familiari conviventi immunodepressi;
- lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

Lo svolgimento in modalità agile deve avvenire anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dal CCNL applicato, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Se la prestazione lavorativa non può essere resa in modalità agile il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero.



CONGEDI PER GENITORI fino al 30 giugno 2021

Il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

L'astensione dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio con il diritto ad un'indennità pari al 50% della retribuzione riconosciuta dall'INPS nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile è riconosciuta a:

- genitore lavoratore dipendente con figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore
- genitore di figli con disabilità in situazione di gravità accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, qualora l'attività non possa essere svolta in modalità agile, ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.



AL SERVIZIO DI UN GRANDE SETTORE



PROFESSIONALITÀ



NETWORKING



AIGRIM

Associazione delle Imprese di Grande Ristorazione e servizi Multilocalizzate

ANBC
associazione nazionale
banqueting e catering



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
RISTORATORI FERROVIARI

SIB SINDACATO
ITALIANO
BALNEARI



ASSOCIAZIONE ITALIANA IMPRESE
DI INTRATTENIMENTO DA BALLO E DI SPETTACOLO

EGP
Associazione Italiana Esercenti Giochi Pubblici

LE SOSTE[®]

ANSEB ASSOCIAZIONE NAZIONALE
SOCIETÀ EMETTITRICI
BUONI PASTO